

STATUTO

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Ai sensi degli artt. 2462 e seguenti del Codice Civile è costituita la società a responsabilità limitata, a capitale interamente pubblico, denominata **"AGENZIA FIORENTINA per l'ENERGIA S.r.l."**.

La società ha sede legale in **Firenze**.

L'Assemblea dei Soci può deliberare lo spostamento dell'indirizzo della sede legale o amministrativa.

L'Organo Amministrativo può modificare la sede legale o amministrativa nell'ambito del Comune sopra indicato, istituire o modificare sedi secondarie, filiali succursali, uffici tecnici, rappresentanze e dipendenze di ogni genere, nell'ambito del territorio di riferimento di Enti Soci.

La durata della società è stabilita fino al **31 dicembre 2050** e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dei soci nell'osservanza delle norme di legge.

ARTICOLO 2

NATURA E OGGETTO SOCIALE

1. La Società opera prevalentemente a supporto dei soci, nel rispetto della normativa in materia di "in house providing", ha finalità di interesse pubblico ed ha per oggetto attività di produzione di servizi strumentali strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali delle amministra-

zioni pubbliche socie.

Le attività della Società sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli Enti Pubblici Soci, a supporto delle loro funzioni in materia di energia, in particolare di efficienza energetica e di eco-efficienza.

In particolare, attività della Società, su delega degli Enti competenti, è il controllo del sistema edificio-impianti termici ai sensi della normativa vigente.

Svolge anche attività connesse nel predetto settore di:

- studio e analisi come supporto tecnico e scientifico e amministrativo alle funzioni degli Enti Soci;
- informazione, formazione e assistenza tecnica.

2. La società potrà, nei limiti della normativa vigente e purché in via strumentale, compiere le operazioni ordinarie mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie aventi pertinenza con il conseguimento dell'oggetto sociale.

ARTICOLO 3

PATRIMONIO CAPITALE SOCIALE E RISERVE

Il capitale sociale è fissato in Euro 50.000 (cinquantamila Euro) ed è diviso in quote che possono essere di diverso ammontare, ma in nessun caso inferiore a Euro 1 (un Euro).

La società potrà ricevere dai soci finanziamenti o versamenti a fondo perduto, in conformità alle disposizioni di legge.

I versamenti dei soci saranno non necessariamente proporzionali al capitale posseduto e potranno essere improduttivi di in-

teressi.

La società potrà acquisire fondi con obbligo di rimborso presso i soci, in ottemperanza alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

I conferimenti dei soci potranno essere effettuati anche non in denaro.

Il capitale sociale può essere aumentato per decisione dei soci, tenendo conto delle disposizioni di legge e delle specifiche modalità dettate dal presente statuto:

- a pagamento, mediante nuovi conferimenti sia in danaro che in natura;

- gratuitamente mediante passaggio di riserve disponibili a capitale.

Ai soci che hanno dissentito dalla decisione di aumento di capitale spetta il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c..

ARTICOLO 4

SOCI E QUOTE SOCIALI

Possono assumere la qualità di soci esclusivamente gli Enti Pubblici Territoriali dell'ambito regionale Toscano.

In caso di aumento del capitale sociale è riservato ai soci il diritto di opzione.

Le quote della Società possono essere trasferite nel rispetto di quanto previsto dal co.1 del presente articolo.

In caso di alienazione di quote da parte di un socio è riser-

vato agli altri soci il diritto di prelazione.

Il diritto di opzione e di prelazione dovrà essere esercitato entro 30 (trenta) giorni dalla delibera di aumento di capitale o, nel caso di alienazione di quote da parte di un socio, dal ricevimento della relativa comunicazione che il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico è tenuto ad inviare a tutti i soci con lettera raccomandata AR.

Nel caso di più concorrenti nell'esercizio del diritto di prelazione, le quote da trasferire saranno ripartite in proporzione alle quote di capitale sociale da ciascuno possedute.

In caso di aumento del capitale sociale si applicano gli art. 2481, 2481 bis e 2481 ter del Codice civile.

Le quote (nonché tutti gli altri diritti su capitale e riserve) non potranno essere sottoposte a pegno, usufrutto, né assoggettate a vincoli che importino il trasferimento del diritto di voto a terzi.

ARTICOLO 5

RECESSO

Ciascun socio può esercitare il diritto di recesso, con la richiesta di rimborso della propria partecipazione, solo nei casi previsti dall'art. 2437 co 1. e all'art. 2473 co. 1 del c.c. Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa, se non quelle disposte dalla norma di cui all'art. 2466 c.c., in riguardo alla mancata esecuzione dei conferimenti, ovvero siano scadute o divenute inefficaci

l'eventuale polizza assicurativa o la garanzia bancaria di cui all'art. 2464 c.c..

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, inviata entro trenta giorni dalla conoscenza della causa legittimante da parte del socio, con un termine di preavviso non inferiore ai 180gg per il recesso e un termine non inferiore ai 180 gg dalla comunicazione dello stesso per il rimborso delle relative partecipazioni.

ARTICOLO 6

ORGANI SOCIALI

Sono organi della Società: l'Assemblea dei Soci, Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico e l'Organo di Revisione Contabile. E' fatto divieto di istituire Organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

ARTICOLO 7

DECISIONI DEI SOCI ASSEMBLEA

Le decisioni dei soci sono adottate con il metodo della deliberazione assembleare, ai sensi dell'art 2479 bis c.c., le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.

L'Assemblea dei soci può riunirsi anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea dovrà essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio

sociale, ovvero, quando particolari esigenze lo richiedano in relazione alla struttura e all'oggetto della società, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Le assemblee sono convocate dall'organo amministrativo con qualsiasi mezzo idoneo a assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

L'avviso di convocazione deve essere spedito agli aventi diritto al domicilio risultante dal Registro Imprese, almeno otto giorni, o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea può essere convocata dall'organo di controllo oppure da uno qualsiasi dei Soci in caso di impossibilità o inattività dell'organo amministrativo.

In ogni caso la deliberazione si reputa regolarmente adottata e l'assemblea regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e tutti i sindaci sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati

della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente ed il segretario.

ARTICOLO 8

PARTECIPAZIONE E VOTO ALL'ASSEMBLEA

Ha diritto di partecipare all'Assemblea chi ha la rappresentanza legale del Soggetto socio, così come risulta dal registro imprese, o persona da questi delegata.

Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni Euro compreso nella sua quota.

ARTICOLO 9

ASSEMBLEA

L'Assemblea è regolarmente costituita e delibera validamente con il voto favorevole delle maggioranze previste dal Codice Civile.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le decisioni sui seguenti argomenti:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
 - 2) la nomina dell'organo di amministrazione e dell'organo di revisione contabile;
 - 3) la determinazione del compenso dell'organo di amministrazione e dell'organo di revisione contabile;
 - 4) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto con deliberazioni a norma dell'art. 2479 bis del C.C.;
 - 5) La riduzione del Capitale sociale a seguito di perdite;
 - 6) i provvedimenti di straordinaria amministrazione ossia tali da incidere sostanzialmente sugli aspetti patrimoniali, economici e finanziari della Società, ivi comprese le operazioni di indebitamento, di investimento, di acquisizione e di dismissione di beni immobili, di cessioni, conferimenti e scorpori di rami d'azienda nei limiti della disciplina dell'in house providing;
 - 7) L'approvazione dei documenti di indirizzo e controllo di cui all'art. 16 del presente Statuto;
- le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci.

ARTICOLO 10

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o

impedimento, da persona da questi delegata o, in difetto di delega, da persona designata dagli intervenuti.

L'Assemblea nomina un segretario anche non socio e, occorrendo, due scrutatori scelti fra i soci.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale è redatto da un Notaio.

ARTICOLO 11

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

La società può essere amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri compreso il Presidente.

Il tipo di amministrazione è stabilito dai Soci nel rispetto delle previsioni di legge contestualmente alla nomina dell'organo amministrativo.

Tali soggetti devono godere di una riconosciuta moralità, onorabilità e affidabilità, una competenza tecnica, giuridica o amministrativa adeguata alle specifiche caratteristiche della carica che deve essere ricoperta.

In ogni caso, i requisiti richiesti per le nomine sono quelli previsti dalla normativa vigente in tema di amministratori pubblici.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per un periodo non superiore ai tre esercizi, fino a dimissioni o revoca anche immotivata in qualunque tempo da parte dei Soci.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine o

dimissioni ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito.

Quando la società è amministrata da un consiglio di amministrazione:

- la nomina viene effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti, secondo quanto previsto dagli articoli 2 e seguenti del D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251;

- la carica di vicepresidente è esclusa o, se attribuita, è esclusivamente modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento e non prevede il riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione ed al Presidente potrà essere riconosciuto un compenso determinato con apposita deliberazione dall'Assemblea dei soci nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente per le società pubbliche. Sono vietati la corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato dopo lo svolgimento dell'attività, o trattamenti di fine mandato.

Per l'Amministratore Unico valgono le stesse disposizioni di cui sopra in tema di nomina, durata e compensi.

ARTICOLO 12

POTERI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'Organo di Amministrazione, ferme restando le modalità di esercizio del "controllo analogo" stabilite dai soci, è inve-

stito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

Gli sono riconosciute tutte le facoltà e prerogative necessarie al raggiungimento dello scopo sociale e che non siano, dalla legge e dal presente Statuto, in modo tassativo riservate all'Assemblea dei soci.

A tale scopo la società, unitamente al Bilancio, presenta all'assemblea, per l'approvazione:

- una relazione sull'andamento della gestione
- un piano annuale di attività con l'indicazione del relativo fabbisogno di personale nonché dei necessari beni e servizi da acquisire all'esterno.

ARTICOLO 13

PRESIDENTE

Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione la rappresentanza legale della società di fronte a terzi ed in giudizio, e quindi il potere di firma.

Il Presidente svolge tutte le funzioni per l'attuazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione, convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione e svolge tutte le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dal presente Statuto.

Quanto sopra si applica, ove compatibile, anche per l'amministratore unico.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, viene delega-

to o un consigliere o altro soggetto.

ARTICOLO 14

DECISIONI - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione potranno anche essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, a scelta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, con le stesse modalità sopra previste per le decisioni dei soci; in tal caso la decisione si intenderà adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio di Amministrazione. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione potranno essere tenute anche con il metodo della audio o video conferenza con le stesse modalità sopra previste per le adunanze assembleari. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate normalmente dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta della maggioranza dei suoi membri, mediante avviso inviato per raccomandata, fax o posta elettronica a tutti i consiglieri e se nominati ai componenti del Collegio Sindacale almeno tre giorni prima dell'adunanza. Le riunioni sono presiedute dal Presidente, o in sua assenza da un delegato del Presidente o, in caso di difetto di delega, presieduta da persona designata dagli intervenuti. Il Consiglio d'Amministrazione nomina un Segretario, anche non socio.

ARTICOLO 15

VALIDITÀ DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI

Il Consiglio di Amministrazione se costituito in riunione sarà validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione constano del verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

ARTICOLO 16

DIREZIONE E CONTROLLO SOCIALE

La società è soggetta al "controllo analogo congiunto" da parte dei soci, secondo quanto previsto dall'ordinamento comunitario e nazionale e nelle forme e modalità stabilite dal presente statuto:

- l'organo decisionale della società (assemblea), è composto da rappresentanti di tutte le amministrazioni pubbliche socie,
- tali amministrazioni esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, praticando congiuntamente un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società,
- la società non persegue interessi contrari a quelli dei soci.

L'organo amministrativo, in base agli indirizzi ed alle finalità strategiche della società, rimette ai soci, entro il mese di settembre un piano finanziario ed industriale di durata annuale e pluriennale che include tra l'altro:

a) bilancio previsionale economico;

b) piano strategico comprendente gli atti di gestione straordinaria del patrimonio e le operazioni di indebitamento e di finanza strutturata;

c) atti relativi alla dotazione organica e contratti di consulenza;

d) ulteriori atti di gestione di particolare rilevanza.

I soci si esprimono sul piano entro trenta giorni dal ricevimento degli atti soggetti a controllo, decorsi i quali s'intende comunque espresso l'assenso. Il parere negativo di un socio comporta il rinvio dell'atto all'Organo Amministrativo ai fini del suo adeguamento alle prescrizioni ed agli indirizzi impartiti, almeno per la parte riguardante le attività svolte su affidamento dell'ente socio che ha chiesto le modifiche.

In caso di specifiche necessità di coordinamento l'Organo Amministrativo provvede a convocare l'assemblea per l'approvazione in via definitiva dei documenti entro la fine dell'anno.

L'Organo Amministrativo è tenuto a consentire, in qualsiasi momento lo svolgimento di ispezioni e controlli presso la sede della società da parte dei soci.

ARTICOLO 17

ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

L'assemblea dei soci ha facoltà, se ritenuto opportuno, di nominare il Collegio sindacale, determinandone competenze, pote-

ri, durata e onorari.

Il controllo contabile, in presenza dei requisiti di legge, può essere affidato anche ad un revisore contabile unico, al quale si applica comunque il presente articolo in tema di nomina, durata, compensi.

Il Collegio sindacale, se nominato, si compone di tre membri effettivi e due supplenti nominati ai sensi di legge ed ha anche l'incarico di revisore dei conti.

La nomina viene effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti, secondo la normativa vigente.

I membri del Collegio sindacale durano in carica per un periodo non superiore ai tre esercizi e sono rieleggibili.

L'Assemblea, con apposita deliberazione, determina il compenso dell'organo di revisione contabile nei limiti della normativa vigente.

ARTICOLO 18

BILANCIO ED UTILI

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

L'organo di Amministrazione provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio con il conto Perdite e Profitti corredandolo con una relazione esplicativa sull'andamento della gestione sociale.

Ove si verificano le condizioni di cui all'art. 2364 c.c., il

bilancio potrà essere sottoposto all'approvazione dei soci entro il maggior termine di centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Gli utili netti conseguiti nei primi tre esercizi sociali saranno destinati a riserva e reinvestiti nell'attività sociale o a copertura delle perdite di esercizio.

Gli utili netti conseguiti negli esercizi successivi saranno ripartiti in base alla volontà dell'Assemblea.

In ogni caso dovrà essere accantonato il 5% (cinque per cento) a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto i limiti di legge.

L'Organo Amministrativo redige un conto economico consuntivo semestrale accompagnato da una relazione che illustra i provvedimenti assunti e le attività già svolte in attuazione del piano delle attività. Il conto economico consuntivo semestrale e la relazione sono trasmessi ai soci entro il 30 settembre di ciascun anno.

ARTICOLO 19

CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia per legge compromittibile che possa sorgere tra la società ed i soci, anche in sede di liquidazione, tra la società e gli amministratori in carica e tra la società ed i liquidatori è deferita alle ordinarie sedi giudiziarie.

E' escluso l'arbitrato.

ARTICOLO 20

NORMA TRANSITORIA

Nel caso di sopravvenuta incompatibilità tra clausole del presente atto e la normativa vigente, lo stesso si intende automaticamente adeguato.

ARTICOLO 21

NORME DI RINVIO

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle vigenti leggi in materia.